

PROCEDURA SULLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E NON CONFORMITA' Per Consorzio CFA

Revisione	Data	Motivo Revisione	Redazione/	Emesso da	Approvato da
1	06/10/2023	Integrazione della procedura con i requisiti ISO 370001		Maria Elena Poggioli	Marcello Rosetti
0	26/06/2023	Procedura redatta in osservanza del D.lgs 24/2023 al fine di informare ed istruire circa il canale di segnalazione whistleblowing interno definito da Consorzio CFA		Maria Elena Poggioli	Marcello Rosetti

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3. SOGGETTI COINVOLTI E STRUMENTI ADOTTATI NELLA PROCEDURA	5
4. OGGETTO DELLA PROCEDURA E DEL DECRETO WHISTLEBLING	6
4.1 Oggetto dell’informazione della violazione.....	6
4.2 Quando è possibile effettuale la segnalazione.....	6
4.3 Tutele del segnalante	7
5. CANALI DI SEGNALAZIONI	7
5.1 Canale di segnalazione interna.....	7
5.2 Canale di segnalazione esterno	7
5.3 Divulgazione pubblica.....	8
6. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO	8
6.1 Descrizione del canale interno	8
6.2 Sicurezza del gestionale di segnalazione	9
6.3 Raccomandazioni al segnalante	9
7. TUTELE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO	9
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
9. SANZIONI	12
10. PROCEDURA WHISLTBLOWING– SCHEMA	13
1. INVIA UNA SEGNALAZIONE INTERNA (SEGNALANTE)	14
2. APERTURA DI UNA NUOVA SEGNALAZIONE IN PIATTAFORMA	14
3. RICEVE LA SEGNALAZIONE - FORNISCE RISCONTRO AL SEGNALANTE - COINVOLGE EVENTUALI COLLABORATORI (COMITATO WHISTLEBLOWING)	14
4. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE – DICHIARAZIONE DI INFONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE/ INDICAZIONE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI FATTI SEGNALATI 15	
5. UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PER COMUNICARE CON COLLABORATORI E/O CON IL SEGNALANTE	16
6. CONSULTA LA SEGNALAZIONE IN PIATTAFORMA PER AVERE AGGIORNAMENTI CIRCA QUANTO SEGNALATO – SI METTE A DISPOSIZIONE PER FORNIRE ULTERIORI ELEMENTI – EVENTUALMENTE ESPRIME IL CONSENSO ALLA RIVELAZIONE DELLA SUA IDENTITA’	16

7. CONCLUSIONE DELLA SEGNALAZIONE PER INFONDATEZZA OPPURE PERCHE' ACQUISITA IN ALTRI PROCEDIMENTI (DISCIPLINARI, PROCEDIMENTI PENALI, AMMINISTRATIVI O CONTABILI) 17

8. CONSERVA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SEGNALAZIONE PER 5 ANNI DALLA CONCLUSIONE DELLA STESSA 17

9. MANTIENE L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRESENTI IN PIATTAFORMA 17

10. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 17

La Funzione di Conformità Anticorruzione comunica i risultati degli approfondimenti e delle verifiche relative alla segnalazione al Consiglio di Amministrazione ed ai Responsabili delle strutture aziendali eventualmente interessate dai contenuti della segnalazione medesima. 17

Con periodicità annuale, fornisce al Consiglio di Amministrazione di Consorzio CFA per le fattispecie 231, un apposito report riepilogativo delle segnalazioni pervenute contenente gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari. 17

Tale reportistica, priva di ogni riferimento a dati personali, viene utilizzata come punto per i tre riesami previsti dalla norma UNI ISO 37001..... 17

1. INTRODUZIONE

La presente “Procedura sulla gestione delle segnalazioni Whistleblowing” ha lo scopo di **illustrare come Consorzio CFA Soc. Coop. Sociale (“Consorzio CFA” o “Titolare”), con sede legale in Via Fossalta 3443 - 47521 Cesena (FC), C.F. e Partita IVA: 02252620402, ha applicato il D.lgs 24/2023 che disciplina le segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato, di cui un soggetto sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.**

La presente procedura fornisce chiare indicazioni sul canale di segnalazione interno messo a disposizione da Consorzio CFA, nonché del flusso informativo e dei presupposti per effettuare le segnalazioni.

Consorzio CFA adotta un modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (“Modelli 231”), pertanto adempie alle nuove disposizioni in tema di segnalazione whistleblowing a prescindere dal numero dei dipendenti impiegati e dal settore di appartenenza.

Detto ciò, Consorzio CFA, attiva il canale di segnalazione whistleblowing interno nel rispetto della riservatezza, dell’identità del segnalante e delle persone coinvolte nella segnalazione.

Il canale Whistleblowing qui di seguito illustrato, deve intendersi anche il canale di segnalazione ufficiale che l’Organizzazione mette a disposizione per ricevere le segnalazioni di chiunque sia interessato a informare Consorzio CFA di eventuali illeciti o non conformità a leggi o regolamenti commessi dall’Organizzazione stessa.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) D.Lgs. 231/2001 - **Responsabilità amministrativa da reato**;
- b) D.Lgs 196/2003 così modificato dal D.lgs 101/2018 – Normativa nazionale in tema di protezione dei dati personali (d’ora in poi anche “**Codice Privacy**”);
- c) Regolamento UE 2016/679 –Regolamento generale sulla protezione delle persone fisiche (d’ora in poi anche “**GDPR**”);
- d) D.lgs 24/2023, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (23G00032) (GU Serie Generale n.63 del 15-03-2023) D’ora in poi anche “**Decreto Whistleblowing**”);
- e) Parere su uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione - 11 gennaio 2023 [9844945].

3. SOGGETTI COINVOLTI E STRUMENTI ADOTTATI NELLA PROCEDURA

Di seguito sono indicati tutti i soggetti coinvolti nella gestione di una segnalazione whistleblowing:

- a) **“persona segnalante”** persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo. Pertanto il segnante può essere: un dipendente, un collaboratore, un libero professionista, un consulente esterno, un tirocinante, un’azionista, un amministratore o una persona con funzioni di controllo e vigilanza o rappresentanza; candidati; lavoratori in prova; ex dipendenti. La persona segnalante viene anche identificata con il nome **“whistleblower”** o **“segnalante”**;
- b) **“facilitatore”** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- c) **“persona coinvolta”** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- d) **“persone a vario titolo collegate al segnalante”** colleghi di lavoro/ alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con la detta persona un rapporto abituale o corrente;
- e) **“Responsabile della gestione della segnalazione”** persona alla quale è affidata la gestione della segnalazione (d’ora in poi anche **“Responsabile della segnalazione”**);
- f) **“Collaboratori della segnalazione”** persone identificate ed istruite che, in concerto con il Responsabile della gestione della segnalazione, collaborano nella risoluzione della segnalazione. Sono identificati quali collaboratori i responsabili o le figure di riferimento per i seguenti temi: appalto, sicurezza, ambiente, risorse umane e privacy.
- g) **“Comitato Whistleblowing”** gruppo di lavoro composto dal Responsabile della gestione della segnalazione e dai Collaboratori della segnalazione;
- h) **“Funzione di conformità Anticorruzione”** La persona o le persone aventi la responsabilità e l’autorità per il funzionamento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- i) **“Piattaforma di segnalazione”** strumento software messo a disposizione di Consorzio CFA per raccogliere e gestire le segnalazioni. L’accesso allo strumento si trova una pagina del sito web aziendale dedicato alle segnalazioni. Lo strumento adottato da Consorzio CFA garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

- j) **“Terzo”** nella piattaforma di segnalazione è possibile invitare un terzo allo scambio di informazioni con il responsabile della segnalazione, attraverso un’area dedicata. Il soggetto terzo in questione non visualizza nessun contenuto della segnalazione o altre aree;
- k) **“Anac”**, Autorità Nazionale Anticorruzione.

4. OGGETTO DELLA PROCEDURA E DEL DECRETO WHISTLEBLING

4.1 Oggetto dell’informazione della violazione

Il **Decreto Whistleblowing**, che ha ricevuto parere favorevole del Garante Privacy¹, **disciplina la protezione dei Whistleblowers**, ovvero introduce ulteriori **tutele di riservatezza per il segnalante** e rimarca il **divieto di ritorsione e discriminazione sul segnalante**.

Sono oggetto di segnalazione le violazioni, che possono consistere in atti od omissioni di natura civile, penale, amministrativa e contabile, riferite nello specifico al tema appalti, ambiente, privacy² e condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, Reati Societari, Reati Tributari, Reati di omicidio colposo gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché antiriciclaggio, reati ambientali, reati contro la personalità individuali), o violazioni al Sistema di Prevenzione della Corruzione UNI ISO 37001 ivi previsti **che ledano l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato**.

L’oggetto della segnalazione sono informazioni su violazioni che possono consistere:

- a) anche solo **in fondati sospetti**;
- b) **in condotte volte ad occultare le violazioni previste dal Decreto Whistleblowing**;
- c) **attività illecite che il segnalante ritenga ragionevolmente che possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti**

di cui il segnalante è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.

4.2 Quando è possibile effettuale la segnalazione

La segnalazione può essere effettuata anche prima dell’inizio del rapporto (es. in fase di colloquio o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto contrattuale (es. licenziamento, pensionamento, etc).

¹ Parere su uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. direttiva whistleblowing) - 11 gennaio 2023 [9844945]

² -i) trattamenti di dati personali esperiti in spregio alle fattispecie penali previste dal Codice Privacy; -ii) trattamenti di dati personali particolari per asseriti motivi di pubblico interesse non rientranti nelle previsioni dell’art. 2-sexies del Codice Privacy; -iii) trattamenti di dati personali attinenti al rapporto di lavoro con modalità che non siano privacy compliant; -iv) architettura organizzativa privacy carente (ad es.: mancata o irregolare nomina del RPD e, quando previsto, mancata emanazione delle informative sui trattamenti svolti; sistemi informativi non protetti; mancata cancellazione dei dati personali nei termini previsti; divulgazione dei dati a terzi – magari in Paesi extra-UE, in assenza di idonei accordi; etc); -v) impostazione del decreto whistleblowing (canali di comunicazione, gestione delle segnalazioni, tutela della riservatezza, etc) tale da non garantire il segnalante.

Dato che le segnalazioni posso avere come oggetto fatti rilevanti ai sensi del Dlgs 231/2001 o altre non conformità potranno essere inviate da tutti i portatori di interesse in qualsiasi momento.

4.3 Tutele del segnalante

Il segnalante beneficerà di tutte le tutele a lui riservate, e di seguito descritte, in considerazione del fatto che Consorzio CFA valorizzerà la sua buona fede, sempre se il segnalante, al momento della segnalazione, denuncia o diffusione pubblica della violazione ritenesse vera l'informazione oggetto della segnalazione.

Il segnalante perde le tutele summenzionate nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commetti con la denuncia all'autorità di giustizia o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite alla persona segnalante o denunciante è irrogata una segnalazione disciplinare. Diversamente nel caso in cui la segnalazione sia stata posta in essere con lo scopo di diffamare o calunniare un terzo, decadranno le tutele a lui riservate.

5. CANALI DI SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso: canali di segnalazione interno, esterno oppure tramite la diffusione.

Il Segnalante deve sempre contemplare per prima la segnalazione interna.

Qui di seguito le specifiche di ogni tipo di segnalazione prevista dal Decreto Whistleblowing.

5.1 Canale di segnalazione interna

La segnalazione interna, ovvero adottando la piattaforma di segnalazione implementata da Consorzio CFA, presente all'indirizzo <http://consorziocfa.it/parla-con-noi/> descritta nei successivi paragrafi.

Tale segnalazione può essere resa in forma anonima oppure no, tramite testo scritto oppure orale, in ogni caso l'identità del segnalante sarà rivelato solo in condizioni particolari come riferito al punto 7.2 della presente procedura.

La segnalazione interna è da intendersi quale strumento di comunicazione prioritario e favorito da parte del segnalante.

5.2 Canale di segnalazione esterno

La **segnalazione esterna** è attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il segnalante ricorre alla segnalazione esterna quando si verificano una delle condizioni qui di seguito descritte:

- i. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

- ii. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- iii. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

5.3 Divulgazione pubblica

Le divulgazioni pubbliche, ovvero rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il segnalante ricorre alla diffusione pubblica ove ricorrano le seguenti condizioni:

la persona segnalante ha preventivamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficacie seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi siano fondato timore che colui che ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione stessa.

6. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

6.1 Descrizione del canale interno

Come già definito nel capitolo precedente il segnalante deve favorire, salvo casi particolari riportare al punto 7.2 della presente procedura, la segnalazione interna messa a disposizione di Consorzio CFA.

L'accesso alla piattaforma di segnalazione si trova nell'indirizzo web <http://consorziocfa.it/parla-con-noi/>.

Lo strumento di seguito descritto permette la gestione completa delle segnalazioni interna, dalla fase di ricezione della segnalazione alla fase di istruttoria, ovvero permettendo al responsabile della segnalazione di condividere con i collaboratori facenti parte del comitato di Whistleblowing di scambiarsi informazioni, anche parziali nel rispetto pertanto del principio di minimizzazione, difatti lo strumento permette ai collaboratori autorizzati all'accesso del gestionale di intrattenere comunicazioni riservate **fino alla fase di conclusione della segnalazione e la sua conseguente conservazione del materiale oggetto della violazione per i 5 anni definiti da norma di legge.**

6.2 Sicurezza del gestionale di segnalazione

Il software gestionale del Whistleblowing, in linea con il dettato normativo, garantisce livelli di tutela elevanti per il segnalante e offre una sicurezza dell'infrastruttura coerente con il dettato normativo vigente.

Qui di seguito alcune specifiche di sicurezza garantite al segnalante ed alle informazioni oggetto della segnalazione:

- a) Crittografia asimmetrica sui contenuti testuali e sui file allegati: la crittografia non richiede azioni specifiche da parte degli utenti. Il sistema crittografico, garantisce che i messaggi ed i relativi allegati possano essere letti esclusivamente dal mittente e destinatario attraverso l'abbinamento della "chiave crittografica pubblica e privata".
- b) Abilitazione dei soggetti all'accesso al gestionale di whistleblowing, ovvero accesso consentito esclusivamente tramite credenziali (per gli utenti registrati) o tramite l'inserimento dei codici associati alla segnalazione (per gli utenti non registrati, ovvero anonimi).
- c) Separazione della segnalazione dall'identità del segnalante. La riservatezza del segnalante è ulteriormente garantita dall'applicazione, che prevede una netta separazione del processo di iscrizione dal processo di segnalazione, per una corretta separazione dei dati; nella segnalazione inviata, infatti, non viene indicato il nominativo del segnalante. Resta ferma la possibilità per il responsabile di attivare la procedura tramite la quale il sistema associa l'identità del segnalante alla segnalazione, motivando la richiesta, quando ciò è ritenuto necessario e nei casi previsti dalla normativa. Tale azione viene automaticamente notificata al segnalante e registrata nel sistema.
- d) Server dedicati: massima protezione dei dati e dei livelli di sicurezza, garantiti sia dalla certificazione ISO 27001 che dalla infrastruttura della server farm certificata ISO 27001.
- e) Firewall hardware e Software integrato: ogni piattaforma dispone di un firewall integrato con strettissime regole, che limitano gli accessi e le azioni agli esclusivi compiti dedicati al software; i firewall si integrano e potenziano ulteriormente la sicurezza.
- f) Certificato SSL: il software di whistleblowing è accessibile esclusivamente tramite accesso HTTPS (Secure Sockets Layer).

6.3 Raccomandazioni al segnalante

Si raccomanda il segnalante di valutare lo strumento attraverso il quale attuare la segnalazione, se desidera effettuare una segnalazione anonima, ovvero senza essere riconosciuto, non dovrà adottare dotazioni o dispositivi aziendali, tale raccomandazione viene fatta per evitare rischi di perdita dell'anonimato.

Medesima raccomandazione viene fatta per la trasmissione di documentazione allegata alla segnalazione, i metadati dei file allegati potrebbero riferire informazioni circa il proprietario del file allegato.

7. TUTELE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

7.1 Divieto di ritorsioni e di discriminazione

Il segnalante non può subire ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, ovvero, a seguito della segnalazione Consorzio CFA non può porre in essere: il licenziamento, la sospensione; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; sospensione della formazione; le note di merito negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; **la discriminazione** o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

In caso di ritorsione subita vige la norma dell'inversione dell'onere della prova, pertanto la ritorsione si presume mentre è onere di colui che ha compiuto l'atto o il comportamento di dimostrare che era dovuto a ragioni estranee alla segnalazione. L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante, ovvero **facilitatori, persona coinvolta e persone a vario titolo collegate al segnalante**.

Diversamente gli eventuali atti discriminatori o ritorsivi adottati da Consorzio CFA sono da intendersi nulli.

7.2 Diritto alla riservatezza

Il segnalante gode anche del **diritto alla riservatezza**, ovvero l'identità del segnalante non potrà essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione (ad esempio i membri del Comitato Whistleblowing). Tale tutela deve intendersi estesa anche ai Facilitatori³ ed ai soggetti o elementi richiamati nella segnalazione, nonché agli elementi che possano far risalire, anche in via indiretta, all'identità del segnalante.

Ai sensi dell'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 la **comunicazione dell'identità del segnalante può avvenire** esclusivamente nelle circostanze e alle condizioni di seguito indicate:

- a) **nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare** qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del presunto autore di condotta illecita, la segnalazione sarà utilizzabile **solo in presenza di consenso del segnalante**;
- b) **nell'ambito dell'eventuale procedimento penale l'identità del segnalante è coperta nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale**;
- c) **nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria, mentre successivamente potrà essere svelata dall'autorità**

³ Cfr punto3, lett. b) **facilitatore**” una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso, ai sensi dell'art. 67 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

- d) se nel contesto di indagini penali e contabili, **l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al Responsabile della Segnalazione, per esigenza istruttoria, di conoscere l'identità del Segnalante**, il Responsabile della Segnalazione procederà a fornire tale indicazione, **avvertendo preventivamente il segnalante.**

Si noti che nei casi richiamati al punto a) e c) è richiesto il consenso del segnalante, tale consenso sarà raccolto, solo in caso di necessità, da parte del Responsabile della segnalazione in fase di gestione della segnalazione stessa.

7.3 Diritto di Accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato

La segnalazione è sottratta all'accesso ai documenti amministrativi, previsto dalla Legge 241/1990, nonché il diritto di accesso civico generalizzato previsto dal D.lgs 2013/33.

7.4 Limitazione ai diritti degli interessati

Il segnalante è informato ai sensi dell'art. 13 del GDPR circa le finalità, le basi giuridiche e le modalità di trattamento dei dati personali conferiti nel corso del procedimento, nonché delle modalità di esercizio dei diritti a lui riconosciuti ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

La riservatezza dell'identità del segnalante è garantita anche dalla possibilità di escludere l'esercizio dei diritti di cui sopra, qualora – ai sensi dell'art. 2-undecies del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 - da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto per il segnalante stesso.

In tal caso l'esercizio dei diritti può essere ritardato, limitato o escluso dal Titolare del trattamento dei dati personali, Consorzio CFA.


8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Conformemente ai principi stabiliti dal GDPR, Consorzio CFA, che si qualifica come Titolare del trattamento dei dati personali trattati nel corso del procedimento di segnalazione, ha il dovere di tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato, al fine di proteggere entrambi i soggetti dai rischi cui in concreto sono esposti, e avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

In particolare, il Responsabile della Segnalazione, nonché presidente dell'Organismo di vigilanza, che opera in qualità di autorizzato al trattamento, è pertanto tenuto alla riservatezza nei confronti dell'identità del segnalante, espungendone i riferimenti dalle comunicazioni a terzi e dalla documentazione eventualmente prodotta nel corso del procedimento.

Il fornitore tecnologico della piattaforma IT, adottata da Consorzio CFA per gestire le segnalazioni, è nominato Responsabile esterno al trattamento dei dati.


Mentre le autorità e gli organismi esterni del Consorzio CFA, tenuti a gestire eventuali procedimenti inerenti ai medesimi fatti e comportamenti segnalati si configurano, all'atto stesso dell'apertura del fascicolo, come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura.

 The logo for Consorzio CFA features a stylized recycling symbol composed of four arrows in red, blue, green, and yellow, arranged in a square. To the right of the symbol, the word "Consorzio" is written in green, and "CFA" is written in large, bold, blue letters.	PROCEDURA SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	MOP_P Rev. 1 Data 06/10/2023
---	--	------------------------------------

9. SANZIONI

L'Anac potrà applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro nei casi in cui vengano commesse ritorsioni o quando viene accertato che una segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza, oppure da 10.000 a 50.000 euro nel caso in cui Anac accerti che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, e inoltre sono previste sanzioni da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

10. PROCEDURA WHISLTBLOWING– SCHEMA



1. INVIA UNA SEGNALAZIONE INTERNA (SEGNALANTE)

Il segnalante, ovvero colui che effettua una segnalazione a Consorzio CFA circa una violazione (sospetta o certa di un atto o omissione) compiuta da terzi di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo (in fase pre assuntiva, in corso di rapporto di collaborazione o concluso il rapporto di collaborazione).

Il segnalante (ad esempio: un dipendente, un collaboratore, un libero professionista, un consulente esterno, un tirocinante, un'azionista, un amministratore o una persona con funzioni di controllo e vigilanza o rappresentanza; un candidato; un lavoratore in prova; ex dipendente) decide di adottare il canale messo a disposizione di Consorzio CFA per fare la segnalazione di ciò che per lui risulta essere vero.

Il segnalante può essere aiutato da un collega o da un soggetto terzo nella redazione della segnalazione, tale soggetto acquisirà il ruolo di Facilitatore.

2. APERTURA DI UNA NUOVA SEGNALAZIONE IN PIATTAFORMA

Accedendo al link <https://consorziocfa.segnalazioni.net/> il Segnalante può:

- a) **Accedere** in maniera riservata e sicura al sistema in due modalità;
 - i. **Riservata**: registrandosi al sistema per l'invio di una segnalazione "nominativa e con gestione dell'identità riservata";
 - ii. **Anonima**: inviare una segnalazione senza registrazione e identificazione (tale opzione può non essere attiva per scelta dell'ente);
- b) Inserire le proprie segnalazioni tramite una procedura intuitiva e di facile compilazione, in due modalità:
 - i. **Scritta**: compilando la form;
 - ii. **Vocale**: registrando un file audio che sarà trasmesso con le dovute forme di tutela dell'identità del segnalante; difatti la voce sarà distorta in modo tale da non poter risalire al riconoscimento del soggetto segnalante;
- c) **Seguire la segnalazione e visualizzare lo stato di lavorazione della segnalazione;**
- d) **Scambiare messaggi con il Responsabile della segnalazione** (visualizzabili esclusivamente dal Responsabile e dal Segnalante);
- e) **Ricevere via email un avviso di risposta alla propria segnalazione e ai messaggi** (solo utenti registrati).

Una volta creata la segnalazione è necessario prendere nota del codice rilasciato dal sistema. Tramite questo codice è possibile seguire lo stato della segnalazione, integrarla e rispondere ad eventuali richieste di chiarimento del Responsabile della segnalazione. Ogni ulteriore dettaglio sulla fruizione della piattaforma di segnalazione è presente nella pagina di autenticazione al sistema.

3. RICEVE LA SEGNALAZIONE - FORNISCE RISCONTRO AL SEGNALANTE - COINVOLGE EVENTUALI COLLABORATORI (COMITATO WHISTLEBLOWING)

Il **Responsabile della segnalazione**, nonché presidente dell'Organismo di vigilanza di Consorzio CFA, è il soggetto tenuto a gestire la segnalazione, nel pieno rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante.

Il **Responsabile della segnalazione** è colui che:

- 1) Verifica se la segnalazione è oggetto di interesse della Funzione di conformità Anticorruzione, se del caso trasmette direttamente la segnalazione al Consiglio di Amministrazione.
- 2) Fornisce riscontro al segnalante:
 - a) entro 7 giorni per dare un primo riscontro al segnalante circa l'avvenuta ricezione della segnalazione;
 - b) entro 90 giorni per comunicare lo stadio delle indagini;
- 3) Coinvolge i collaboratori al fine di approfondire i temi correlati alle procedure interne all'organizzazione ed alle norme recepite in azienda;
- 4) Opera nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, ovvero interviene anche nella segnalazione al fine di mantenere traccia solo delle informazioni indispensabili e funzionali alla segnalazione stessa, comunica ai collaboratori solo le parti di segnalazioni funzionali al loro intervento.
- 5) mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni alla segnalazione;
- 6) Ove necessario propone al segnalante una seconda informativa privacy per raccogliere il consenso del segnalante circa la sua volontà a rivelare la sua identità.

NOTA BENE: l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- (1) Vi sia il consenso espresso del segnalante;
 - (2) La contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.
- 7) Coinvolge l'Organismo di Vigilanza se necessario;
 - 8) Cura la fase di istruttoria della segnalazione;
 - 9) Segue l'iter della segnalazione fino alla sua conclusione, sia nel caso in cui si dovesse essere confermata una segnalazione infondata o nel caso la violazione abbia seguito in un procedimento disciplinare o in processo penale civile contabile amministrativo.

4. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE – DICHIARAZIONE DI INFONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE/ INDICAZIONE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI FATTI SEGNALATI

Il Responsabile della segnalazione avvia la fase di istruttoria in merito ai fatti segnalati. Durante le attività di accertamento sarà osservato da parte del Responsabile della segnalazione e di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione (Comitato Whistleblowing) la riservatezza dei soggetti coinvolti, a partire dal segnalante, ma comprendendo anche il soggetto segnalato, nonché altre persone menzionate nella segnalazione come persone possibilmente informate sui fatti. Eventuali altri soggetti

coinvolti nell'attività istruttoria dovranno ricoprire un ruolo limitato ed avere un accesso alle informazioni relative alla segnalazione limitato allo stretto necessario. L'attività istruttoria del Responsabile della segnalazione è finalizzata alla verifica delle informazioni esposte dalla segnalazione, al fine di ravvisare la possibile emersione di reati, illeciti o irregolarità amministrative o malfunzionamenti nei processi del Consorzio CFA.

L'analisi preliminare può condurre il Responsabile della segnalazione a disporre l'archiviazione della segnalazione per:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità di Consorzio CFA;
- manifesta incompetenza di Consorzio CFA sulle questioni segnalate;
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei relativi poteri;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti;
- segnalazioni reiterate da parte dello stesso soggetto su fatti già segnalati;
- etc...

5. UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PER COMUNICARE CON COLLABORATORI E/O CON IL SEGNALANTE

Tutti gli scambi informativi svolti tra i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione (Comitato Whistleblowing ed eventuali terzi) avvengono nella piattaforma di segnalazione adottata da Consorzio CFA; tale scelta aziendale è motivata dall'importanza di voler rispettare i principi di riservatezza, minimizzazione e conservazione dei dati personali. Anche ogni contatto con il segnalante avviene tramite la piattaforma della segnalazione che diventa lo strumento di aggiornamento dello stato di avanzamento della gestione della segnalazione.

6. CONSULTA LA SEGNALAZIONE IN PIATTAFORMA PER AVERE AGGIORNAMENTI CIRCA QUANTO SEGNALATO – SI METTE A DISPOSIZIONE PER FORNIRE ULTERIORI ELEMENTI – EVENTUALMENTE ESPRIME IL CONSENSO ALLA RIVELAZIONE DELLA SUA IDENTITA'

Il segnalante, dopo aver fatto la segnalazione, in forma anonima o identificandosi, può essere aggiornato sullo stato di avanzamento lavori rispetto alla sua segnalazione accedendo alla piattaforma di segnalazione interna.

Lo strumento software riconoscerà il segnalante perché autenticato o perché ha lasciato un dato univoco di riconoscimento.

Durante tutto l'iter di gestione della segnalazione, l'identità del segnalante sarà mantenuta riservata e soggetta al divieto di ritorsione e/o discriminazione da parte di Consorzio CFA. Accedendo alla piattaforma delle segnalazioni il segnalante visualizzerà l'archivio delle segnalazioni inviate nel tempo a Consorzio CFA, fino al tempo ultimo di conservazione dei dati definito in 5 anni dalla conclusione della segnalazione stessa.

7. CONCLUSIONE DELLA SEGNALAZIONE PER INFONDATEZZA OPPURE PERCHÉ ACQUISITA IN ALTRI PROCEDIMENTI (DISCIPLINARI, PROCEDIMENTI PENALI, AMMINISTRATIVI O CONTABILI)

Il Responsabile della segnalazione, eventualmente in accordo con il comitato whistleblowing se coinvolto sulla segnalazione, comunicherà al segnalante la conclusione della fase di accertamento informandolo dell'esito: segnalazione conclusa per infondatezza, segnalazione conclusa perché diventato oggetto di studio da parte di altri organi.

8. CONSERVA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SEGNALAZIONE PER 5 ANNI DALLA CONCLUSIONE DELLA STESSA

In osservanza al D.Lgs 24/2023 la piattaforma utilizzata per la gestione delle segnalazioni di Whistleblowing è configurata in modo tale da conservare ogni singola segnalazione per un periodo massimo di 5 anni secondo criteri specifici di sicurezza informatica e di tutela alla riservatezza, ovvero ai diritti di accesso e di riscontro ai diritti degli interessati sono rispettati i limiti definiti da legge.

Per conoscerne i dettagli si può approfondire l'argomento leggendo il paragrafo "7. Tutele del segnalante e del segnalato" della presente procedura.

9. MANTIENE L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRESENTI IN PIATTAFORMA

Il segnalante mantiene attivo l'account al sistema di segnalazione per tutto il tempo che ritiene opportuno, la piattaforma manterrà visibili le segnalazioni fatte dal segnalante stesso con le informazioni di riscontro ricevute da Consorzio CFA per mezzo del Responsabile della segnalazione.

10. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

La Funzione di Conformità Anticorruzione comunica i risultati degli approfondimenti e delle verifiche relative alla segnalazione al Consiglio di Amministrazione ed ai Responsabili delle strutture aziendali eventualmente interessate dai contenuti della segnalazione medesima.

Con periodicità annuale, fornisce al Consiglio di Amministrazione di Consorzio CFA per le fattispecie 231, un apposito report riepilogativo delle segnalazioni pervenute contenente gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari.

Tale reportistica, priva di ogni riferimento a dati personali, viene utilizzata come punto per i tre riesami previsti dalla norma UNI ISO 37001.